

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici degli Studi di Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Istituzione dell'elenco nominativo regionale dei medici specialisti in Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Visto** la Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 recante “Tutela sanitaria delle attività sportive”;
- Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante “*Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*” e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Circolare Ministero della Sanità 31 gennaio 1983 prot. N. 500.3/Med sport – DM 18 febbraio 1982;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, recante “*Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica*”;
- Visto** il Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 recante “*Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate*”;
- Vista** la Legge Regionale 30 dicembre 2000, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, contenente norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
- Visto** il Decreto Assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 recante “*Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana*” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 “*Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante*”;
- Vista** la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

- Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;
- Visto** il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, n. 852/14 (numero affare 767/2014) emesso nell’adunanza dell’8 luglio 2014;
- Visto** il Decreto dell’assessore regionale della Salute 15 ottobre 2014 recante “*Approvazione del modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo*”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2018, n. 11 recante “*Regolamento di attuazione dell’art. 5, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali*”;
- Considerato** che il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato esclusivamente al medico specialista in Medicina dello sport (ovvero al medico in possesso dell’attestato di cui all’art. 8 della legge n. 1099 del 1971, antecedente l’istituzione delle scuole di specializzazione) operante all’interno di studi medici o ambulatori, in possesso di specifici requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, in conformità ai protocolli previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993.
- Considerato** che la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 prevede che “*L’autorizzazione a svolgere l’attività certificatoria da parte delle strutture pubbliche o private comporta, comunque, che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonché l’atto certificatorio siano effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, in quanto tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico-legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Così pure quando tale attività è svolta da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati, occorre che essa sia effettuata da questi personalmente e non delegata ad altri, e nei locali dichiarati idonei*”;
- Considerato**, altresì, che con il Decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2018, n. 11, conformemente al parere n. 767/14 del C.G.A., è stato regolamentato esclusivamente il rilascio della certificazione di idoneità sportiva nell’ambito di Centri di Medicina dello Sport di cui all’art. 5 della L.R. 36/2000 e, cioè, degli ambulatori di Medicina dello Sport e, pertanto, si rende necessario definire le modalità con le quali autorizzare gli studi dei medici specialisti in Medicina dello Sport non operanti nei predetti Centri;
- Ritenuto**, pertanto, di dover individuare i requisiti specifici organizzativi, strutturali e di dotazione tecnologica per l’autorizzazione degli Studi dei medici specialisti in Medicina dello Sport abilitati alla certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica;
- Ritenuto**, altresì, al fine di assicurare la tutela della salute attraverso un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo di competenza dell’Assessorato regionale della salute e delle Aziende sanitarie provinciali di istituire l’Elenco nominativo regionale dei medici specialisti in medicina dello sport abilitati alla certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica;

Ritenuto utile, infine, fornire i modelli per la presentazione delle istanze per l'autorizzazione degli Studi e per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei Medici specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;

DECRETA

Art. 1

I requisiti organizzativi, strutturali e di dotazione tecnologica per l'autorizzazione degli Studi dei Medici specialisti in Medicina dello Sport abilitati alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica sono definiti nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'autorizzazione sanitaria è concessa agli studi dei Medici specialisti in Medicina dello Sport, per le finalità di cui al presente provvedimento, dall'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, previa verifica della conformità ai requisiti di cui al precedente articolo. L'Azienda sanitaria provinciale trasmette copia dell'autorizzazione sanitaria al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport che operano negli studi autorizzati ai sensi del presente provvedimento possono rilasciare la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica previa iscrizione nell'Elenco regionale di cui al successivo articolo.

L'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente procede, con cadenza biennale, alla verifica della sussistenza dei requisiti degli Studi di cui al presente provvedimento. Qualora nel corso delle verifiche si evidenzino non conformità ai requisiti per l'autorizzazione, l'Azienda sanitaria provinciale sospende l'autorizzazione sanitaria, dandone comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, formula alla struttura le prescrizioni per l'eliminazione delle non conformità riscontrate e definisce i tempi per l'adeguamento.

In caso di mancato adeguamento nei termini fissati l'Azienda sanitaria provinciale revoca l'autorizzazione sanitaria, dandone immediata comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

Art. 3

I Medici specialisti in Medicina dello Sport in attività alla data di pubblicazione del presente decreto nelle strutture di cui all'art. 1 possono proseguire l'attività purché, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, presentino istanza per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2, conformemente al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4

È istituito, presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, l'Elenco nominativo dei Medici specialisti in Medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Nell'Elenco sono iscritti i Medici in possesso di specializzazione in Medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 1971, operanti:

- a) presso gli Studi autorizzati ai sensi del presente provvedimento;

b) presso i Centri di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, autorizzati ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R.S. 26 aprile 2018, n. 11.

L'Elenco è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute ed è periodicamente aggiornato.

Art. 5

L'istanza ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al precedente articolo, redatta in conformità al modello di cui all'allegato 3 al presente provvedimento, è presentata al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 6

La certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è rilasciata esclusivamente dai Medici specialisti in Medicina dello sport iscritti nell'Elenco nominativo di cui all'art. 3 del presente decreto, operanti negli Studi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e/o nei Centri autorizzati ai sensi del D.P.R.S. 26 aprile 2018, n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale della Salute.

Palermo, 11 febbraio 2019

F.to
L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza

REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E DI DOTAZIONE TECNOLOGICA DEGLI STUDI E DEGLI AMBULATORI DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT PER L'AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Definizione

Si definisce Studio di Medicina dello Sport l'ambiente in cui il Medico specialista in Medicina dello Sport esercita l'attività professionale.

Requisiti strutturali

Lo Studio di Medicina dello Sport può essere ubicato in un appartamento di civile abitazione, situato in un edificio o palazzo che sia stato riconosciuto agibile.

Gli ambienti dello studio di Medicina dello Sport sono in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia urbana inerente gli insediamenti abitativi.

I locali destinati all'esercizio dell'attività professionale sono separati da quelli destinati ad altri usi.

I locali adibiti a Studio di Medicina dello Sport sono dotati di certificazione di agibilità e sono costituiti almeno dai seguenti ambienti:

- a) un locale visite ove sono effettuate le prestazioni professionali;
- b) una sala d'attesa;
- c) un servizio igienico.

1. Locale visite:

- a) il locale visite ha una superficie minima di 9 mq.; qualora lo studio sia ubicato in un ammezzato, la superficie minima del locale visite non è inferiore a 10 mq;
- b) il locale visite dispone di una zona destinata al deposito di materiale vario pulito;
- c) il locale visite dispone di una zona destinata al deposito di materiale sporco (contenitore dei rifiuti);
- d) il locale visite dispone di una zona destinata al deposito di materiale d'uso e attrezzature;
- e) il locale visite è dotato di lampada d'emergenza ad attivazione automatica in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;
- f) le pareti del locale visite sono tinteggiate con prodotti lavabili;
- g) il locale visite è dotato di lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, dispenser per il sapone, asciugamani monouso.

2. Sala d'attesa:

- a) la sala d'attesa ha una superficie adeguata all'accoglienza degli utenti;
- b) la sala d'attesa è dotata di lampada d'emergenza ad attivazione automatica in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica.

3. Servizio igienico:

- a) qualora al servizio igienico non si acceda da un disimpegno è presente l'antibagno;
- b) le pareti sono piastrellate sino ad una altezza minima di 2 metri;
- c) il lavabo è dotato di rubinetteria a comando non manuale, dispenser per sapone e asciugamani monouso;
- d) nel servizio igienico non sono installati scaldabagni a fiamma libera;
- e) il servizio igienico è dotato di lampada d'emergenza ad attivazione automatica in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;
- f) al servizio igienico si accede senza passare dalla sala visite.

Requisiti organizzativi

Il personale medico operante presso lo Studio è in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport o titolo equipollente, ovvero è in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 1971, conseguito in data antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.

Lo Studio è dotato di archivio strutturato conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La documentazione clinica è conservata per almeno cinque anni.

Requisiti tecnologici

Lo Studio di Medicina dello Sport è dotato almeno delle seguenti attrezzature:

1. Lettino per visita in materiale idoneo per elettrocardiografia;
2. Bilancia pesapersona con stativo superiore a cm. 200;
3. Elettrocardiografo;
4. Spirometro;
5. Gradini per il calcolo dell'IRI test o Cicloergometro;
6. Tavola ottometrica;
7. Defibrillatore.